

COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE I AMMINISTRATIVO
Servizio Risorse Umane
Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE

N° 116

DELL' 11/07/2019

REGISTRO GENERALE

N° 819

DEL 15-7-2019

OGGETTO: Concessione di mesi uno di congedo parentale alla dipendente **Giavatto Tiziana**, ai sensi dell'art.32 del D.lgs 151/2001, e ss.mm.ii. e mesi due di astensione facoltativa ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 151/2001.

IL CAPO SETTORE

Vista la richiesta del 05/07/2019, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n° 22073, della dipendente a tempo pieno periodo indeterminato Sig.ra Giavatto Tiziana, nata a Torino il 22/12/1973, in qualità di Agente di PM, cat. C3, con la quale chiede la concessione di mesi uno (dal 31/07/2019 al 29/08/2019) di congedo parentale e ulteriori mesi due (dal 30/08/2019 al 03/11/2019) di astensione facoltativa con un'indennità pari al 30% della retribuzione per il proprio figlio nato in data 21/04/2019;

Considerato che:

-l'art. 32 del D.lgs n.151/2001, come modificato dall'art. 7 del D.lgs. n.80/2015, prevede che: "per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo";

-l'art. 43, "congedi dei genitori" del CCNL del comparto funzioni locali del 21/05/2018 prevede al comma 3 che nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'art.32, comma 1 del D.Lgs n.151 del 2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione, di cui alla lettera a) del presente comma, e al comma 5 nel caso di fruizione continuativa i periodi di assenza comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi;

-l'art. 34 del D.lgs 151/2001, come modificato dall'art. 9 del D.lgs 80/2015, prevede " per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi;

Rilevato:

- che, quando il congedo parentale può essere fruito entro i primi sei anni di vita del bambino, il trattamento economico in godimento spetta per intero nei primi trenta giorni, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute, mentre è ridotto al 30% per il periodo successivo (art. 43, comma 3 del CCNL del 21/05/2018 e art. 34, comma 1, del D.lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.);

- che le modifiche introdotte dal D.lgs n.80/2015, prevedono l'estensione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da otto a dodici anni e del diritto alla corresponsione dell'indennità pari al 30% della retribuzione da tre a sei anni, sono applicabili per i periodi fruiti a decorrere dal 25/06/2015, per il combinato disposto di cui agli artt.26 del medesimo D.lgs e 43, comma 2, del D.lgs 14/09/2015, n°148;
- che nel caso specifico di cui trattasi il periodo dei primi trenta giorni dal 31/07/2019 al 29/08/2019 spetta per intero il trattamento economico, mentre per i successivi due mesi (66 giorni) dal 30/08/2019 al 03/11/2019, che comunque vengono computati nell'anzianità di servizio, l'interessata sconta un trattamento economico ridotto al 30% e non matura né ferie né ratei di tredicesima diversamente è coperta da contribuzione figurativa;

Vista la determina sindacale n. 12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 31/12/2019;

Visto l'art. 107, comma 3 lettera D del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n.165 e ss.mm.li – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267e ss.mm.li- Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA


Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di concedere il diritto alla fruizione del congedo parentale alla dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Giavatto Tiziana, nata a Torino il 22/12/1973, in qualità di Agente di Polizia Municipale, Cat. C3, con decorrenza dal 31/07/2019 al 29/08/2019;
2. di concedere alla stessa il diritto alla fruizione dell'astensione facoltativa a decorrere dal 30/08/2019 al 03/11/2019;
3. Di dare atto che alla dipendente, nel periodo indicato nel punto uno spetta per intero la retribuzione, le ferie e i ratei di tredicesima maturati;
4. Di dare atto che il periodo di congedo per astensione facoltativa, indicato al punto 2, coperto da contribuzione figurativa, alla dipendente spetterà il trattamento economico in godimento pari al 30% di quello spettante e per tale periodo la dipendente interessata non maturerà né ferie né ratei di tredicesima;
5. Di dare atto,
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

- che la presente sarà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
6. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata e al Comandante della Polizia Municipale dott.ssa Sgarlata Maria.


L'ISTRUTTORE AMM.VO

(Rita Profetto)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giovanni Parisi)





IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)

